



TRIBUNALE DI SIENA

UFFICIO DEL G.I.P.

Il Gip dott. Alessandro Buccino Grimaldi;
sull'opposizione proposta dall'Amaducci Giovanni, nato negli Stati Uniti di America in data 1.3.1964, alla richiesta del P. M. di archiviazione del procedimento iscritto al n. 690/45/15 R. G. ha emanato la seguente

ORDINANZA

La tesi sostenuta dal P. M. nella richiesta di archiviazione recante la data del 19.10/11.11.2016 merita di essere pienamente condivisa. Ed invero in tale richiesta la Parte Pubblica ha esattamente segnalato che "...alcuni dei fatti rappresentati..." negli "...esposti a firma dell'Amaducci Giovanni...sono stati già oggetto di valutazione da parte di questa Procura nell'ambito di indagini espletate in altri procedimenti penali nei confronti dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, mentre la restante parte dei fatti esposti appare priva di rilievo penale e...pertanto non meritevole di approfondimento investigativo...".

Osserva, al riguardo, il giudicante che i fatti rappresentati nell'esposto depositato in data 30.4.2015 (come integrato con gli scritti depositati il 16.12.2015, il 30.12.2015 ed il 26.9.2016) dall'Amaducci Giovanni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena non appaiono integrare già *prima facie* condotte costituenti reato, come tali idonee a radicare l'esercizio del potere - dovere attribuito dall'ordinamento all'Autorità Giudiziaria di porre in essere tutti gli approfondimenti istruttori necessari o comunque utili per l'accertamento di tali condotte, neppure sotto il profilo di una iniziativa di matrice truffaldina da parte dei soggetti che agivano nell'interesse dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena in danno di coloro che stringevano con tale istituto rapporti di natura finanziaria in ragione della assoluta insussistenza, al di là dei meri sospetti avanzati dal medesimo Amaducci Giovanni, dell'elemento degli artifici e dei raggiri inteso quale simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore o comunque quale omessa rivelazione di circostanze note agli indicati soggetti che costoro avevano l'obbligo di riferire. A ciò si aggiunga che, sotto diversi profili, i fatti rappresentati dall'Amaducci Giovanni venivano di già esaminati da Autorità Giudiziarie anche diverse da quelle senesi, le quali non rilevavano la sussistenza di alcun illecito penale.

Da tutto quanto sinora esposto discende con palmare evidenza la piena correttezza e legittimità della richiesta di archiviazione presentata dal P. M. e l'infondatezza della opposizione alla stessa proposta in data 4.11.2016 (come integrata con gli scritti depositati il 10.12.2016, il 16.3.2017 ed il 27.6.2017 ed i documenti prodotti all'odierna udienza camerale, di contenuto estremamente generico) dall'Amaducci Giovanni; d'altra parte, alla stregua delle argomentazioni innanzi illustrate, ogni ulteriore approfondimento istruttorio così come domandato dall'opponente appare del tutto superfluo ed ultroneo.

P. Q. M.



RIGETTA l'opposizione proposta da Amaducci Giovanni, nato negli Stati Uniti di America in data 1.3.1964, alla richiesta del P. M. di archiviazione del procedimento iscritto al n. 690/45/15 R. G.;

DISPONE l'archiviazione del procedimento;

MANDA la Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione degli atti al P. M..

Siena, udienza del 28.6.2017.

Il Gip
dott. Alessandro Buccino Grimaldi

Depositata in Cancelleria il 28.6.2017

IL CANCELLIERE ASS. Giromano